

Avv. ROBERTO G. MARRA  
Piazza Marconi, 72  
73100 LECCE  
Tel. 0832.246069

PERLI  
Studio Legale  
C.F.: PRLFNC54R28L840C  
20122 Milano - Galleria San Babila 4/a  
tel. 02/796929 - fax 02/796909  
posta elettronica: segreteria@studiolegaleperli.it  
posta elettronica certificata: francesco.perli@milano.pecavvocati.it

COPIA

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA - LECCE

- Sezione I -

Nel ricorso r.g. n. 45/2009 proposto da:

- ILVA s.p.a, con gli avvocati Francesco Perli del foro di Milano e  
Roberto Marra del foro di Lecce;


contro

- MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE, con l'avvocatura distrettuale di Stato;

- resistente -

nonchè nei confronti di

- COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, non costituito;
- COMUNE DI STATTE, in persona del Sindaco *pro-tempore*, non costituito;
- PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente *pro-tempore*, non costituito;
- REGIONE PUGLIA, con l'avv. Luca Alberto Clarizio;
- A.R.P.A.-PUGLIA, con l'avv. Laura Marasco;
- APAT, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito;
- ASL TARANTO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito;
- COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIEN-



*di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione"*  
la qualifica di area fortemente inquinata alle aree di ILVA, senza alcuna analisi effettiva e solo in dipendenza della loro utilizzazione industriale.

Sulla base della completa assenza di qualsiasi indicatore che evidenzia una situazione di criticità ambientale per le aree in questione ed anzi, in presenza di concrete analisi che hanno escluso per dette aree ogni contaminazione, gli impugnati provvedimenti hanno imposto ed impongono ad ILVA di considerare e trattare i terreni di scavo come fossero inquinati (punto 3), interferiscono sulle soluzioni progettuali (punti 1 e 2), impongono prescrizioni tecniche proposte dall'Arpa Veneto per gli interventi a Marghera e, oltretutto, cogenti solo per le imprese che hanno volontariamente aderito all'Accordo di Programma per la Chimica, costringono a prescrizioni che non hanno alcun fondamento normativo in violazione dell'art. 23 Cost., nonostante che ILVA, come dimostrano i criteri di cui alla lettera a/e della propria nota 26.09.2008 (ns. doc. 48), abbia già autonomamente assunto adeguati criteri precauzionali.


\* \* \*

La società ILVA s.p.a. in persona del Commissario Straordinario dott. Enrico Bondi, rappresentata in giudizio dagli avv.ti Francesco Perli e Roberto Marra, insiste per l'accoglimento del presente ricorso.

Con osservanza.

Milano - Lecce, 03.05.2014

PERLI  
Studio Legale  
Milano



Avv. Roberto Marra



Avv. Francesco Perli